

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di Giuseppe Battarino (magistrato) e Silvia Massimi (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità sia di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E CONCORSO NELLA FILIERA ILLEGALE: RILEVA ANCHE IL CONTRIBUTO NELLA FASE FINALE

Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 41821 dell'11 dicembre – 30 dicembre 2025

La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), chiarendo i presupposti della responsabilità concorsuale e la configurabilità della fattispecie anche in presenza di un contributo limitato a una fase specifica della filiera illecita.

Il problema è di centrale interesse, posto che, per commettere questo delitto, in molti casi è necessario il concorso di più soggetti, che intervengono in fasi successive all'interno di un vero e proprio sistema di "gestione alternativa illecita" del ciclo dei rifiuti.

La vicenda in questo caso riguarda la partecipazione dell'imputato, in Umbria, a un traffico organizzato di rifiuti speciali costituiti prevalentemente da pannelli fotovoltaici dismessi corredati da false dichiarazioni, acquistati e successivamente esportati all'estero anziché avviati alle ordinarie procedure di smaltimento nel territorio nazionale. Nella complessa attività rientrava anche il trasferimento di materiali poliuretani da smaltire abusivamente.

Secondo la prospettazione difensiva, il ruolo dell'imputato sarebbe stato circoscritto a un periodo limitato e a una fase terminale delle operazioni, senza autonoma organizzazione né gestione abituale di ingenti quantitativi di rifiuti.

La Corte di cassazione ha invece ritenuto infondati i motivi di ricorso contro la condanna, valorizzando il contenuto delle intercettazioni e l'accertata partecipazione consapevole dell'imputato al traffico illecito. In particolare, è stato ribadito che, nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario che ciascun concorrente realizzi integralmente la condotta tipica, essendo sufficiente un contributo causale consapevole all'attività illecita complessivamente organizzata.

La pronuncia chiarisce inoltre che la configurabilità dell'art. 452-quaterdecies c.p. non richiede la gestione autonoma dell'intera organizzazione criminale da parte del singolo imputato. È sufficiente che questi partecipi stabilmente a un segmento funzionale del traffico (come l'acquisto, oppure la movimentazione o l'esportazione

dei rifiuti) purché inserito in un contesto organizzato e caratterizzato dalla gestione abusiva di quantitativi rilevanti, come richiesto dalla norma penale.

In questo senso, l'acquisto e la successiva destinazione commerciale dei pannelli fotovoltaici, accompagnati dalla disponibilità a ricevere ulteriori rifiuti da smaltire abusivamente, costituiscono elementi sintomatici della piena consapevolezza e del contributo concreto all'attività delittuosa. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto dimostrata la consapevolezza della natura di rifiuti dei materiali trattati, anche alla luce dei rapporti intrattenuti con un'impresa operante esclusivamente nel settore dello smaltimento di rifiuti speciali e del contenuto delle conversazioni intercettate. Ne ha fatto quindi conseguire l'infondatezza delle censure difensive fondate sulla pretesa buona fede dell'imputato. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento volto a valorizzare la natura "a struttura complessa" del delitto di traffico illecito di rifiuti, sottolineando come la responsabilità possa emergere anche in relazione a contributi parziali ma funzionali alla realizzazione dell'attività organizzata.

La sentenza conferma che la tutela penale ambientale non si limita ai promotori dell'organizzazione, ma si estende a tutti i soggetti che, con condotte consapevoli e non episodiche, partecipano alla gestione illegale della filiera dei rifiuti, anche nelle fasi finali di commercializzazione o di esportazione.

Dal punto di vista dello svolgimento delle attività investigative, e, prima ancora, di quelle di controllo ambientale, il messaggio che questa sentenza offre è particolarmente significativo: in ogni occasione è indispensabile individuare per quanto possibile il flusso dei materiali (che spesso, come in questo caso, coinvolge attività illecite transfrontaliere) e identificare i soggetti coinvolti – a monte e a valle del segmento eventualmente individuato nelle prime attività – con la consapevolezza che tutti potranno rispondere dell'illecito. Va aggiunto che nell'attività dell'imputato è stato riconosciuto esistente anche il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) perché, dopo avere acquistato i pannelli fotovoltaici corredati di false certificazioni, li ha rivenduti a terzi ed esportati all'estero: questa parte della condotta integra l'autoriciclaggio, che si realizza immettendo sul mercato beni provenienti da altro reato, con modalità idonee a dissimulare la loro origine delittuosa.



IMMAGINE DI USER6020303 SU FREEPIK